



**Comune di Piacenza  
IL SINDACO**

**Ordinanza n. 387 del 06/08/2020**

**Oggetto: MISURE ECCEZIONALI PREORDINATE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E ALTRO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D.LGS. 18/08/2020, N. 267 DI INTERDIZIONE DELLA UTILIZZAZIONE DI TALUNE AREE PUBBLICHE O COMUNQUE APERTE AL PUBBLICO.**

**IL SINDACO**

**VISTI**

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.1, comma 9, del D.L. n. 33 del 16/05/2020

**RICHIAMATE**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, e quindi sino a tutto il 31 luglio 2020, lo stato di emergenza igienico – sanitaria sul territorio nazionale dovuto a rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID – 19);
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino a tutto il 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza igienico – sanitaria sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID – 19).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'attuale situazione di emergenza igienico – sanitaria, dichiarata tale con deliberazione del Consiglio dei Ministri fino a tutto il 15 ottobre 2020, impone di adottare ogni dovuta precauzione preordinata a garantire in modo generalizzato il rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale di un metro e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i), anche e soprattutto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 espressamente dispone che “ .... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della

comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...”;

- l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 – D.L. convertito con Legge n. 74 del 14/7/2020 - prevede espressamente che “Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
- l'attuale situazione di emergenza igienico – sanitaria impone particolare rigore nella adozione di misure finalizzate ad impedire la diffusione del COVID – 19 con particolare riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone. Scopo precipuo è quello di evitare assembramenti che compromettano il rispetto della misura di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro;
- a seguito di accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale in diverse zone del centro storico - comprese quelle oggetto della presente ordinanza – sono già state elevate diverse sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni di legge finalizzate ad evitare il contagio da COVID – 19.

#### **EVIDENZIATO CHE:**

Tale situazione di oggettivo pericolo si concretizza in particolare:

- sui gradini della scalinata del Duomo di Piacenza;
- sui gradini della scalinata della Basilica di San Francesco;
- sui gradini di accesso e sotto i portici di Palazzo Gotico;
- in Piazzetta Pescheria (intera area, ivi compresa l'area prospiciente lo scalone di Palazzo Gotico);
- in Piazzetta Plebiscito (con riguardo alla zona di collegamento tra la stessa e Piazza San Francesco, nonché sui muretti di pertinenza della Basilica di San Francesco);
- area prospiciente l'ingresso della Galleria del Politeama dal lato di via San Siro

dove, il permanere di giovani e non più giovani genera sovente assembramenti tendenzialmente incontrollati, caratterizzati in alcune circostanze anche da schiamazzo. La presenza di più persone assembrate nelle suddette aree cittadine crea inoltre occasioni di bivacco, con consumazione di bevande, anche alcoliche, situazione che si ripercuote sul decoro urbano e sulla corretta conservazione del patrimonio storico/culturale cittadino.

Tali irresponsabili e diffuse situazioni di evidente violazione della Legge, impongono, considerato il loro riverberarsi sull'attuale momento di emergenza igienico – sanitaria, attiva sino a tutto il 15 ottobre 2020, la adozione di ordinanza contingibile ed urgente finalizzata ad interdire la utilizzazione delle suddette aree pubbliche o aperte al pubblico.

Per gli stessi motivi, nel caso in cui fosse verificata la sussistenza di analoghe situazioni in altri contesti del centro storico, i divieti saranno progressivamente estesi secondo necessità.

In coerenza con le finalità di ridurre il rischio e possibilmente evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e la adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati

### **ORDINA**

- ◆ di vietare **dalla data odierna e sino al 15 ottobre 2020** ogni forma di permanenza, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo di Piacenza e della Basilica di San Francesco, dei gradini di accesso e dei portici di Palazzo Gotico, di Piazzetta Pescheria (intera area, ivi compresa l'area prospiciente lo scalone di Palazzo Gotico), di Piazzetta Plebiscito (zona di collegamento tra la stessa e Piazza San Francesco, nonché sui muretti di pertinenza della Basilica di San Francesco); della rientranza di Via San Siro in prossimità dell'area di accesso alla Galleria del Cinema Politeama;
- ◆ sono fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi e in occasione di eventi pubblici.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 convertito nella Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Piacenza.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza e della forza pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

### **DISPONE**

La presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza deve essere trasmessa:

- Al Questore di Piacenza;

- Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Al Comandante della Polizia Municipale

**AVVISA che**

contro il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Piacenza, lì 06/08/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
BARBIERI PATRIZIA  
con firma digitale**